

## Notizia Breve 016/2021

### - Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto  
Delvai dott.ssa Barbara  
Vanzo dott.ssa Valentina  
Bosin rag. Loredana

### - Personale di studio

Deflorian rag. Alma  
Defrancesco rag. Katia  
Grosso rag. Saveria  
Vanzetta rag. Elisabetta  
Bucci Tiberio  
Cestari Claudia  
Pederiva rag. Elisa  
Vanzo rag. Marianna  
Trettel rag. Tania

**B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.**

Gestione del personale  
Via Monte Mulat, 38  
38037 Predazzo (Tn)

Predazzo, 22 giugno 2021

### Oggetto: Le nuove regole delle vendite a distanza di beni (e-commerce)

Con l'avvicinarsi del **1° luglio 2021**, data a partire dalla quale diverranno efficaci le nuove misure del pacchetto IVA sul **commercio elettronico**, è opportuno che gli operatori che effettuano vendite a distanza e prestazioni di servizi Business to Consumer (da aziende a privati) nella Ue valutino la convenienza dell'adesione al regime speciale del One Stop Shop (OSS).

Posto che le nuove regole della direttiva 2017/2455/Ue, recepite con il DLgs. 83/2021, comportano fra l'altro **l'abolizione delle attuali soglie di riferimento per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e l'introduzione di una soglia unica complessiva (inferiore alle precedenti) pari a 10.000 euro**, anche gli operatori di minori dimensioni dovrebbero valutare gli effetti delle nuove misure. L'applicazione della soglia "unionale", infatti, che tiene conto sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che delle prestazioni TTE verso privati di altri Stati membri, potrebbe imporre anche ai soggetti più piccoli l'obbligo di assolvimento dell'IVA in altri Stati membri per tali operazioni.

In base alla disciplina ordinaria, laddove un soggetto passivo si trovasse ad effettuare vendite a distanza "sopra soglia", sarebbe obbligato a **identificarsi** (direttamente o tramite rappresentante fiscale) in ciascuno degli Stati di destinazione dei beni. Il legislatore unionale ha però offerto ai soggetti passivi una strada alternativa per la dichiarazione e il versamento dell'IVA su tali operazioni, ossia **la possibilità di aderire al regime speciale OSS**.

Mediante l'**adesione all'OSS**, che costituisce la versione estesa del MOSS (prima limitato alle prestazioni "TTE"), il soggetto passivo può evitare di registrarsi nei singoli Stati di "consumo", dichiarando e versando l'imposta nel solo Stato di identificazione, il quale provvederà a riversare l'IVA agli Stati competenti.

Si pensi a una piccola impresa con sede soltanto in Italia che nel periodo d'imposta precedente ha effettuato vendite a distanza di beni in Francia per 5.000 euro e in Spagna per 7.000 euro. Avendo superato complessivamente la soglia di 10.000 euro, tale impresa sarà tenuta ad assolvere l'IVA in Francia e in

Spagna e per evitare di dover aprire una posizione IVA in tali Paesi, potrebbe decidere di avvalersi dell'OSS (regime Ue) in Italia, in quanto Stato membro di stabilimento. Di conseguenza, l'impresa dovrebbe effettuare la registrazione al regime mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Occorre sottolineare che **l'applicazione del regime speciale non è automatica** per chi supera la soglia di 10.000 euro. L'OSS costituisce infatti un **regime facoltativo**. Pertanto, i soggetti che nel 2021 effettuano vendite a distanza intra-Ue devono valutare già ora la possibilità di aderire al regime, tenendo conto dei relativi termini di efficacia della registrazione.

In base alla norma gli effetti della registrazione **decorrono** dal 1° giorno del **trimestre civile successivo** alla comunicazione per cui un soggetto passivo IVA che intenda avvalersi dell'OSS dal prossimo 1° luglio dovrebbe registrarsi entro il 30 giugno 2021.

Tuttavia, è altresì previsto che se il soggetto passivo comincia a effettuare prestazioni o cessioni rientranti nel regime prima della registrazione, questi può avvalersi del regime dalla data della prima prestazione o cessione comunicando allo Stato membro di identificazione, **entro il decimo giorno del mese successivo all'operazione**, di aver avviato attività rientranti nel regime. Qualora detto termine non venisse rispettato, il soggetto passivo non potrebbe avvalersi dell'OSS e dovrebbe registrarsi e dichiarare l'IVA nello Stato membro di "consumo".

***Pertanto, un soggetto passivo che inizia a effettuare vendite a distanza intra-Ue "sopra soglia" dal mese di luglio 2021 dovrebbe avere tempo fino al 10 agosto successivo per registrarsi all'OSS, con decorrenza dalla data della prima operazione di luglio rientrante nel regime.***

Inoltre, secondo quanto indicato nella Guida della Commissione Ue allo sportello unico, se un soggetto passivo è registrato al regime Ue o al regime Non Ue del **MOSS** anteriormente al 1° luglio 2021, continuerà dopo tale data ad avvalersi del medesimo regime nell'ambito dell'OSS, inviando eventualmente i propri dati aggiornati allo Stato di identificazione.

***Si segnala, tuttavia, che in base a quanto riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti già iscritti al MOSS al 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS dal 1° luglio 2021.***

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o indicazioni.

Cordialmente

**Studio Alb Srl**